

impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - ordinanze – Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 23504 del 19/11/2010

Provvedimento reso in sede di reclamo cautelare ai sensi dell'art. 669 - Terdecies cod. proc. civ. - Ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. - Ammissibilità - Esclusione - Dedotta abnormità e gravità degli effetti del provvedimento - Irrilevanza - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 23504 del 19/11/2010

L'ordinanza del tribunale che, in sede di reclamo ed in riforma del diniego da parte del giudice delegato del medesimo tribunale, abbia emesso un provvedimento cautelare, ai sensi dell'art. 669-terdecies cod. proc. civ., non è ricorribile per cassazione, pur incidendo su posizioni di diritto soggettivo e pur quando il lamentato vizio abbia natura processuale (per avere essa disatteso l'eccezione d'inammissibilità del reclamo), difettando il requisito della definitività. Né la conclusione muta, allorché il ricorrente lamenti l'abnormità della decisione ed i suoi effetti gravi ed irreversibili, atteso che, sotto il primo profilo, l'impugnabilità di un provvedimento è in funzione del regime giuridico suo proprio e non della qualificabilità del vizio denunziato in termini di nullità processuale o invece di abnormità, mentre, sotto il secondo profilo, la gravità degli effetti non è, di per sé, elemento idoneo a riflettersi sulle caratteristiche giuridiche del provvedimento, in particolare sulla sua provvisorietà e strumentalità, le quali rendono inammissibile il ricorso per cassazione.

Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 23504 del 19/11/2010